



Condizioni generali (clienti commerciali) invio, ricezione e archiviazione di e-documenti

1. Oggetto del contratto e definizioni

1.1 Oggetto del contratto

SIX Paynet SA (di seguito «SIX») gestisce in Svizzera la rete Paynet per lo scambio di documenti elettronici (qui di seguito «e-documenti»). Essa consente ai suoi aderenti (di seguito «partner contrattuali») di scambiare e-documenti fra loro e con gli aderenti di reti partner nazionali ed estere.

1.2 Definizioni

Sistema Paynet

Designa l'infrastruttura tecnica di SIX, alla quale sono collegati i partner contrattuali per l'utilizzo dei servizi.

Sistemi e-banking

Soluzioni e-banking delle banche collegate al sistema Paynet.

Rete Paynet

Designa la rete formata da tutti i partner contrattuali collegati al sistema Paynet come pure i sistemi e-banking collegati, comprensivi di tutti i clienti bancari utenti dell'e-banking.

E-documenti

Termine generico che designa tutti i documenti elettronici scambiabili tramite la rete Paynet.

E-fattura

Termine generico che designa tutte le tipologie di fatture elettroniche conformi all'IVA. Le e-fatture sono un sottogruppo specifico di e-documenti soggetti a particolari requisiti legali. Il termine e-fattura viene utilizzato anche per accrediti e avvisi (fatture che non possono essere pagate). Si distinguono le seguenti categorie di e-fatture:

- e-fattura online per la ricezione nell'e-banking
- e-fattura workflow per la ricezione da parte di aziende mediante una soluzione workflow
- e-fattura EDI per la ricezione da parte di aziende con elaborazione automatica nel sistema di contabilità

Delega

Trasferimento di competenze a un'altra istanza. Se l'aderente incarica SIX di firmare o verificare documenti elettronici a suo nome, SIX richiede all'aderente il conferimento di una delega scritta (delega per il diritto di firma e verifica).

Dati base

Dati utilizzati per procedere alla configurazione del partner contrattuale nel sistema Paynet e per definire il tipo di elaborazione. I dati base vengono gestiti da SIX sulla base delle indicazioni del partner contrattuale.

Contatto principale

Il partner contrattuale designa nelle convenzioni una persona di contatto principale e il rispettivo sostituto (di seguito definiti congiuntamente «contatto principale»). La persona di contatto principale è autorizzata a predisporre, a nome del partner contrattuale, modifiche a livello di configurazione ed entità dei servizi, notificare altri interlocutori, aprire conti utenti e attribuire loro dei diritti (ruoli) presso SIX.

Allorché SIX dovrà entrare in contatto con il partner contrattuale, nei confronti di SIX fungeranno da interlocutori unicamente la persona di contatto principale o un'altra persona da lui indicata.

2. Ambito d'applicazione

Le condizioni generali costituiscono parte integrante di tutte le convenzioni (di seguito «convenzione») di SIX per «ricezione, invio e archiviazione di e-documenti».

Tutti i servizi rientrano nel quadro delle basi legali svizzere. Per i partner contrattuali con sede all'estero sono applicabili, a seconda del caso, altre condizioni quadro, il cui rispetto rientra integralmente nella sfera di responsabilità del partner contrattuale.

3. Servizi di SIX

3.1 In generale

SIX fornisce i servizi concordati sulla base della descrizione dei servizi, nella versione più attuale, visualizzabile nel portale clienti Paynet. L'entità dei servizi concordati è definita nella convenzione stipulata con il partner contrattuale. Le seguenti disposizioni sono applicabili al partner contrattuale solo se egli utilizza i relativi servizi.

SIX non verifica né la base commerciale né il contenuto o la completezza degli e-documenti a lei pervenuti. Gli atti giuridici alla base degli e-documenti vanno regolati direttamente ed esclusivamente tra il mittente e il destinatario degli e-documenti. A tale riguardo SIX declina ogni responsabilità.

Qualora SIX venga chiamata in causa da terzi a seguito della trasmissione degli e-documenti del partner contrattuale, quest'ultimo s'impegna a mantenere SIX integralmente indenne da qualsiasi conseguenza.

Costituiscono le basi per la configurazione nei sistemi Paynet i dati indicati nella convenzione e i dati base definiti dal partner contrattuale. La persona di contatto principale riceve tutti i diritti necessari per l'accesso ai sistemi Paynet.

3.2 Servizi per il mittente

SIX elabora secondo i parametri selezionati e in base alle disposizioni tecniche del destinatario, gli e-documenti del partner contrattuale pervenuti nel sistema di memorizzazione dati e li trasmette nell'ambito entro il quale essi sono disponibili al destinatario. La trasmissione avviene, a seconda del destinatario, in forma elettronica tramite la rete Paynet, tramite quella di un partner oppure per posta.

Per le e-fatture, con il conferimento della delega per il diritto di firma (cfr. anche la cifra 5) il partner contrattuale autorizza SIX ad apporre, in conformità alle disposizioni legali vigenti in materia nel paese definito dal mittente, la firma digitale alle e-fatture e a trasmetterle ai destinatari. A tal fine SIX utilizza firme digitali conformi ai requisiti legali validi nel relativo paese. L'elenco di questi paesi è disponibile sul portale clienti.

3.3 Servizi per il destinatario

SIX riceve, su incarico del partner contrattuale, gli e-documenti a lui trasmessi dal mittente e li elabora in conformità ai dati base.

Qualora gli e-documenti pervenuti non dovessero corrispondere al formato dati richiesto dal partner contrattuale, SIX provvederà a convertirli nel formato da lui desiderato prima di procedere alla loro trasmissione. In seguito, verranno trasmessi sia il documento elettronico pervenuto sia il documento elettronico convertito.

La prassi di SIX prevede la verifica delle e-fatture prima della consegna al destinatario. Tutti i dettagli relativi alla verifica sono definiti nella descrizione dei servizi.

Per la verifica delle e-fatture di SIX è imperativo il conferimento dell'apposita delega a SIX (cfr. anche la cifra 5), conforme allo standard applicabile. Qualora il partner contrattuale abbia dichiarato nella convenzione di rinunciare esplicitamente al conferimento della delega, le e-fatture saranno trasmesse senza alcuna verifica nel formato in cui sono pervenute.

4. Obblighi del partner contrattuale

4.1 Obblighi generali

4.1.1 Infrastruttura necessaria

L'acquisizione, il funzionamento e la gestione dell'infrastruttura necessaria per allestire, trasmettere e visualizzare gli e-documenti (ad. es. le applicazioni EED, sistemi di comunicazione, ecc.), come pure i costi di comunicazione per la trasmissione di questi documenti, sono a carico del partner contrattuale.

Se si rendono necessarie modifiche all'infrastruttura è imperativo procedere alla loro verifica con il sistema di test, prima che queste vengano implementate nei sistemi produttivi. Ciò vale anche per modifiche ai dati da trasmettere a Paynet (file PDF ed EDI). Se il partner contrattuale causa problemi sui sistemi produttivi di Paynet a seguito di modifiche non testate, SIX potrà addebitargli i costi generati come servizio di supporto in base all'onere di lavoro effettivo.

4.1.2 Scelta e gestione dei codici d'identificazione

È compito del partner contrattuale stabilire quali livelli di sicurezza impiegare per l'autenticazione degli accessi mediante la scelta di appositi codici d'identificazione (ID utente con password o certificati digitali). Di conseguenza, il partner contrattuale si assume tutti i rischi derivanti dall'impiego – anche abusivo – di questi codici d'identificazione. La persona di contatto principale si assicura che i codici d'identificazione attribuiti siano utilizzati esclusivamente dalle sue applicazioni per la trasmissione o ricezione di e-documenti, come pure dagli utenti da lui registrati quali aventi diritto di accesso ai sistemi Paynet. Chi si identifica mediante l'utilizzo dei codici d'identificazione convenuti è considerato da SIX come legittimato a tal fine dal partner contrattuale. SIX verifica esclusivamente il codice d'identificazione e non procede a ulteriori controlli di legittimazione.

In caso di sospetto relativo all'accesso non autorizzato da parte di terzi ai codici d'identificazione o ai sistemi del partner contrattuale, il partner contrattuale informerà immediatamente SIX e farà bloccare l'accesso.

4.1.3 Modifica contatto principale e altre persone di contatto

Per garantire in qualsiasi momento la comunicazione con il partner contrattuale, quest'ultimo ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a SIX qualsiasi modifica relativa alla persona di contatto principale o ad altre persone di contatto da lui designate. Qualora il partner contrattuale non comunichi in tempo utile eventuali modifiche causando costi supplementari per SIX, questi saranno addebitati al partner contrattuale quale servizio di supporto in base all'onere di lavoro effettivo.

4.1.4 Modifica dei dati base

È compito della persona di contatto principale notificare via e-mail a SIX eventuali modifiche o aggiunte ai dati base (cfr. indirizzo sul portale clienti Paynet). SIX provvederà a implementare queste modifiche e a inviare la relativa conferma al partner contrattuale trasmettendo il profilo cliente aggiornato oppure rendendolo disponibile sul portale clienti Paynet. Il partner contrattuale verificherà il suo profilo cliente aggiornato trasmesso o messo a disposizione online da SIX e comunicherà a quest'ultima eventuali divergenze entro 30 giorni dalla comunicazione. Decorso questo termine, la configurazione sarà considerata corretta e accettata. Per la modifica dei dati base, SIX può proporre anche una soluzione nel portale clienti Paynet in alternativa alla notifica via e-mail.

4.1.5 Controllo dell'elaborazione

Ricorsi e opposizioni relative ai servizi forniti da SIX vanno presentati dal partner contrattuale in forma scritta quanto prima e, comunque, entro 60 giorni dalla trasmissione o dalla ricezione degli e-documenti e non potranno essere accettati dopo questo termine.

4.1.6 Documentazione dei processi

È dovere del partner contrattuale documentare l'elaborazione elettronica degli e-documenti mediante la sua documentazione procedurale interna.

4.1.7 Rispetto dei requisiti legali e regolamentari

Il partner contrattuale è direttamente responsabile per il rispetto dei requisiti legali e regolamentari che a lui si applicano. SIX non fornisce alcuna consulenza in tal senso né verifica il rispetto di tali requisiti, nemmeno in sede di elaborazione dei documenti elettronici.

4.2 Obblighi specifici del mittente

4.2.1 Indirizzamento

Il partner contrattuale è responsabile dell'indirizzamento, per mezzo di un'identificazione supportata da SIX, degli e-documenti oggetto della trasmissione; questa identificazione deve permettere di determinare in modo univoco il destinatario. Con l'utilizzo dell'identificazione di un destinatario facente parte di una rete partner di SIX, il partner contrattuale autorizza SIX a trasmettere i dati degli e-documenti alla relativa rete.

4.2.2 Conciliazione delle e-fatture con la contabilità

Se il legislatore del paese in cui è domiciliato il destinatario esige che l'e-fattura sia munita di firma, il documento giuridicamente rilevante viene generato solo al momento dell'apposizione della firma digitale da parte di SIX. Il partner contrattuale riconosce che per la conciliazione con i dati contabili del partner contrattuale è sempre rilevante la e-fattura munita di firma.

4.2.3 Verifica del destinatario

Con la trasmissione degli e-documenti il partner contrattuale conferma che, al fine di impedire un abuso del servizio, egli ha verificato l'identità del destinatario, che il destinatario è legittimato alla ricezione degli e-documenti e che è stato espressamente autorizzato dal destinatario per l'invio degli e-documenti.

4.2.4 Nuova trasmissione

Il partner contrattuale garantisce che, in caso di un problema tecnico o su richiesta di SIX, sarà in grado di trasmettere nuovamente una copia degli e-documenti.

4.2.5 Trasmissione di file PDF e allegati

Il partner contrattuale garantisce che i documenti PDF e gli allegati sono conformi alle disposizioni di SIX e che possono essere letti, archiviati e stampati dal destinatario senza alcun rischio per l'integrità dei suoi sistemi.

4.2.6 Concordanza tra file PDF ed EDI per le e-fatture

Se il mittente intende trasmettere e-fatture a un destinatario che, ai fini del diritto fiscale, necessita di un giustificato sia in formato PDF che EDI, egli è responsabile della completezza dei dati in entrambi gli e-documenti, rilevanti a fini fiscali. Le informazioni contenute in entrambi i file devono essere identiche.

4.2.7 Indicazioni relative all'archiviazione

A seconda del servizio di archiviazione scelto, il partner contrattuale deve assumersi ulteriori obblighi, descritti alla cifra 6.

4.3 Obblighi specifici del destinatario

4.3.1 Verifica delle e-fatture

Se il partner contrattuale ha delegato a SIX la verifica delle e-fatture (delega ai sensi della cifra 5), egli riceverà da SIX un container di dati comprendente anche il protocollo di verifica. Per adempiere alle disposizioni legali, egli dovrà elaborarle in conformità alle disposizioni descritte nella descrizione dei servizi. In caso di esito negativo dell'esame, spetta al partner contrattuale il compito di informare il mittente e di rifiutare eventualmente il documento.

Anche la verifica formale e materiale dell'e-fattura è compito del destinatario.

Se il partner contrattuale ha scelto la ricezione di e-fatture EDI, egli riceverà l'e-fattura munita di firma sia nel formato dati EDI strutturato, sia nel formato PDF non strutturato. In tal caso, nella sua documentazione egli dovrà indicare in quale situazione utilizzerà quale documento per l'ulteriore elaborazione.

Se il partner contrattuale non ha incaricato SIX di eseguire il controllo della firma dei giustificativi, è compito del partner contrattuale verificare le e-fatture pervenute, ai sensi di legge.

4.3.2 Archiviazione

L'archiviazione rientra nella sfera di responsabilità del destinatario. A seconda del servizio d'archiviazione Paynet scelto, il partner contrattuale deve assumersi ulteriori obblighi, descritti alla cifra 6.

5. Delega

Il partner contrattuale riconosce che né il coinvolgimento di SIX né l'invio e la ricezione di fatture in formato elettronico (delega per il diritto di firma e di verifica), cambiano il suo ruolo di unico responsabile per quanto riguarda forma e contenuto delle e-fatture, che devono soddisfare i requisiti legislativi in vigore nel relativo paese di appartenenza. SIX declina qualsiasi responsabilità in relazione alla forma o al contenuto delle e-fatture. La delega è valida dal momento della sottoscrizione della convenzione fino a revoca scritta. Se la convenzione viene stipulata mediante la registrazione nell'online shop, contemporaneamente dovrà essere allestita una delega in forma scritta.

Il partner contrattuale autorizza SIX a fornire informazioni su deleghe esistenti.

6. Archiviazione degli e-documenti

È compito del partner contrattuale garantire che gli e-documenti vengano archiviati in ottemperanza alle disposizioni legali per il periodo di conservazione prescritto.

Il partner contrattuale può incaricare SIX dell'archiviazione dei suoi e-documenti. A seconda del servizio d'archiviazione concordato, SIX riprende gli e-documenti elaborati del partner contrattuale dal sistema di elaborazione e li predispone per l'archiviazione. SIX conferma che gli e-documenti predisposti per l'archiviazione corrispondono agli e-documenti trasmessi o ricevuti.

Se il partner contrattuale non ha rinunciato in forma scritta all'archiviazione da parte di SIX oppure ha scelto l'opzione di archiviazione download dei giustificativi, SIX riprende automaticamente gli e-documenti nell'archivio online Paynet allo scadere del termine stabilito nella descrizione del servizio, allestisce un protocollo d'importazione ed elimina i documenti dal sistema di elaborazione.

6.1 Rinuncia all'archiviazione

Il partner contrattuale può rinunciare all'archiviazione eseguita da SIX se egli effettua personalmente l'archiviazione oppure se ritiene di non dover archiviare gli e-documenti. La rinuncia all'archiviazione è possibile esclusivamente se il partner contrattuale ha documentato questa volontà in forma scritta nei confronti di SIX nel quadro della convenzione (possibile solo per destinatari) oppure mediante una dichiarazione scritta separata provvista di firma giuridicamente vincolante (modulo per mittenti di SIX). SIX può eliminare qualsiasi e-documento allo scadere del termine ai sensi della descrizione dei servizi.

6.2 Download dei giustificativi

Il partner contrattuale s'impegna a scaricare i dati d'archivio predisposti per l'archiviazione entro 30 giorni e a confermare per via elettronica di averli ricevuti in modo integro e completo. Alla ricezione della conferma, SIX è autorizzata a cancellare gli e-documenti in questione a condizione che il termine indicato nella descrizione dei servizi sia rispettato.

Se i dati d'archivio non sono stati scaricati entro il termine di 30 giorni e la relativa conferma non è pervenuta a SIX, quest'ultima provvederà a trasferire i dati in questione nell'archivio online; al partner contrattuale verranno fatturati i costi per la memorizzazione e i relativi solleciti, fino al momento della ricezione della conferma mancante.

6.3 Archivio online

SIX garantisce la memorizzazione degli e-documenti muniti di firma nell'archivio online dall'importazione dei dati fino al momento in cui il partner contrattuale ne ordina la cancellazione. Possono accedere all'archivio solo gli utenti autorizzati. La persona di contatto principale può autorizzare, in qualsiasi momento, l'accesso all'archivio online da parte di nuovi utenti o predisporre la modifica delle autorizzazioni utente presso SIX. SIX non si assume alcuna responsabilità circa la conformità dell'archivio online alle disposizioni legali estere (p. es. SOX) e a speciali disposizioni applicabili al partner contrattuale (p. es. regolamentazioni delle autorità di vigilanza).

Il protocollo d'importazione può essere liberamente consultato dal partner contrattuale nell'archivio online. Il partner contrattuale s'impegna a conciliare i dati in entrata nell'archivio online con le sue directory di documenti. Ricorsi inerenti esecuzioni non corrette e opposizioni di qualsiasi natura vanno presentati per iscritto entro 60 giorni dall'importazione degli e-documenti. In caso contrario, le singole importazioni saranno considerati accettati.

Il partner contrattuale è sempre autorizzato a farsi trasferire gli e-documenti archiviati su suo incarico. Il trasferimento può avvenire secondo le possibilità previste nella descrizione dei servizi (p.es. disco d'archivio). Il trasferimento richiede un ordine scritto a SIX ed è soggetto a spese.

Il partner contrattuale è altresì autorizzato in qualsiasi momento a cancellare irrevocabilmente gli e-documenti conservati su suo incarico nell'archivio online Paynet. A tal fine egli dovrà conferire un ordine scritto a SIX in cui sia indicato il periodo di cancellazione. La cancellazione è soggetta a spese e sarà fatturata al partner contrattuale in base al tempo impiegato quale servizio di supporto. È compito del partner contrattuale assicurarsi che gli e-documenti in questione non gli occorrono più oppure di averli copiati.

In assenza di un incarico che disponga altrimenti, in caso di scioglimento del contratto al termine della durata contrattuale SIX allestirà automaticamente un disco d'archivio con tutti gli e-documenti del partner contrattuale e lo invierà per raccomandata al partner contrattuale, in conformità alle condizioni in vigore. È compito del partner contrattuale verificare i dischi d'archivio inviati da SIX e provvedere a comunicare in forma scritta a SIX eventuali incongruenze entro 30 giorni dalla loro ricezione. Se, allo scadere di questo termine, non sarà pervenuto alcun reclamo, gli e-documenti saranno cancellati definitivamente dall'archivio online.

7. Gestione e disponibilità dei sistemi Paynet

In linea di principio, i sistemi produttivi Paynet sono sempre disponibili. Tuttavia SIX non garantisce che il servizio sia esente da errori o che possa essere utilizzato senza interruzioni. SIX s'impegna in maniera ragionevole per evitare interruzioni impreviste. Gli orari di servizio sono indicati nella descrizione dei servizi.

SIX è autorizzata a interrompere o bloccare in qualsiasi momento l'operatività o l'accesso al servizio per cause gravi (p.es. guasti, sabotaggi, pericolo di abusi, ecc.). In tal caso, SIX provvederà a informare il partner contrattuale in modo adeguato.

I lavori di manutenzione ai sistemi produttivi Paynet vengono normalmente eseguiti al di fuori degli orari di servizio, in una fascia oraria dedicata alla manutenzione. Questi orari sono indicati nella descrizione dei servizi. Se i lavori di manutenzione dovessero eccezionalmente svolgersi al di fuori della fascia oraria dedicata alla manutenzione, il partner contrattuale sarà informato preventivamente per e-mail.

In linea di principio, i sistemi di test Paynet sono sempre disponibili. SIX può tuttavia limitarne temporaneamente l'utilizzo in qualsiasi momento e senza preavviso al partner contrattuale oppure disattivare temporaneamente i sistemi per gli aggiornamenti o i test.

8. Fatturazione e modalità di pagamento

I servizi forniti da SIX su incarico del partner contrattuale vengono fatturati in base alle condizioni concordate nella convenzione. Tutti i prezzi indicati nella convenzione sono in franchi svizzeri (CHF) e sono da intendersi senza imposta sul valore aggiunto. Eventuali tasse e imposte applicate ai servizi forniti da SIX nel quadro della presente convenzione o che potrebbero venir applicate in futuro, sono a carico del partner contrattuale. Per le fatture di SIX si applica un termine di pagamento di 30 giorni. Il partner contrattuale non ha diritto compensare crediti di SIX con eventuali propri crediti.

9. Protezione dei dati e riservatezza

SIX rispetta le disposizioni contenute nella Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e si impegna ad archiviare ed elaborare i dati del partner contrattuale esclusivamente per ottemperare all'oggetto del contratto, in conformità alle disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali. È esclusa qualunque valutazione dei contenuti delle fatture.

SIX archivia i dati degli utenti Paynet esclusivamente in Svizzera, salvo diverso mandato del partner contrattuale SIX. Quest'ultimo fornisce il proprio consenso affinché SIX inoltri i dati alle proprie reti partner sul territorio nazionale e all'estero, qualora il destinatario desideri ricevere i dati tramite tale rete partner. L'elaborazione all'estero da parte di SIX è possibile esclusivamente se una delle due parti coinvolte non è soggetta al diritto fiscale svizzero. I dati trasmessi all'estero non sono più tutelati dal diritto svizzero, ma sottostanno al rispettivo diritto estero. Le leggi e le disposizioni di autorità estere possono prevedere l'inoltro di tali dati alle autorità o a terzi.

Le parti si impegnano vicendevolmente a mantenere riservate le condizioni pattuite come pure tutte le informazioni, la documentazione, le tecnologie di elaborazione dati e di processo, di cui vengano a conoscenza nel dare corso alla presente convenzione, le quali siano indicate o identificabili come confidenziali e non siano pubblicamente o generalmente accessibili, e a consentirne l'accesso a terzi soltanto con il consenso scritto della parte divulgante.

SIX s'impegna inoltre a informare tutti i suoi collaboratori, nonché i terzi incaricati nel quadro di questa convenzione, sugli obblighi previsti dal segreto bancario e d'ufficio e a imporre loro il rispetto di tali obblighi.

Per le transazioni elaborate SIX allestisce un protocollo di elaborazione necessario ai fini della revisione interna. Questo protocollo viene conservato per tutto il periodo previsto dalle condizioni di revisione di SIX.

10. Elenchi pubblici

Il partner contrattuale autorizza SIX a menzionare i suoi dati in conformità alla descrizione dei servizi in elenchi pubblici.

11. Responsabilità

SIX declina ogni responsabilità – per quanto consentito dalla legge – e risponde solo in caso di colpa grave o intenzionalità. È pure esclusa la responsabilità di SIX per danni indiretti e conseguenti, p. es. mancato guadagno, pretese di terzi, risparmi non realizzati, ecc.

Lo scambio di dati avviene tramite dispositivi di telecomunicazione pubblici di terzi, che non sono influenzabili da SIX (Internet, rete telefonica, ecc.). È pertanto esclusa ogni responsabilità di SIX per danni al partner contrattuale derivanti da errori di trasmissione, difetti tecnici, interruzioni, guasti oppure interventi illeciti nei dispositivi di telecomunicazione.

12. Modifiche e integrazioni alla convenzione

Le specifiche tecniche e le procedure in vigore per i servizi forniti da SIX sono soggette a modifiche, a seguito dei processi di standardizzazione nazionali e internazionali come pure dei nuovi requisiti tecnici e legati alle applicazioni, che possono avere ripercussioni anche su convenzioni basate sulle presenti condizioni generali.

SIX si riserva il diritto di modificare e integrare in qualsiasi momento le condizioni generali e la descrizione dei servizi. Provvederà a comunicare in modo adeguato le modifiche e/o aggiunte al partner contrattuale con un preavviso minimo di 60 giorni prima della loro entrata in vigore. Le versioni attualmente in vigore nonché le annunciate nuove versioni delle condizioni generali e della descrizione dei servizi sono sempre reperibili sul portale clienti Paynet.

Se a seguito delle modifiche e/o aggiunte pubblicate si renderanno necessarie modifiche tecniche all'infrastruttura del partner contrattuale, quest'ultimo dovrà provvedere entro 6 mesi alla loro realizzazione.

Se il partner contrattuale non accetta la modifica e/o aggiunta, egli ha il diritto di disdire la convenzione, per la data della loro entrata in vigore; la disdetta deve avvenire mediante lettera raccomandata entro 30 giorni

dalla comunicazione della modifica e/o aggiunta. Se il partner contrattuale non disdice la convenzione entro questo termine, la modifica e/o aggiunta saranno considerate accettate.

13. Entrata in vigore, durata e fine

Con la sottoscrizione di una convenzione o la registrazione nell'online shop di SIX il partner contrattuale riconosce queste condizioni generali.

13.1 Convenzioni su un periodo definito

La presente convenzione entra in vigore con la sottoscrizione del partner contrattuale o l'iscrizione nell'online shop di SIX e viene stipulata per la durata del periodo convenuto.

Se non regolato diversamente, la convenzione si prolunga automaticamente per un altro periodo della stessa durata a meno che venga disdetta da una delle due parti mediante raccomandata, con un preavviso minimo di tre mesi prima dello scadere del periodo convenuto. E' riservato il diritto di disdetta con effetto immediato per causa grave.

13.2 Tutte le altre convenzioni

La presente convenzione entra in vigore con la sottoscrizione del partner contrattuale o l'iscrizione nell'online shop di SIX e, in assenza di regolamentazioni diverse, viene stipulata per una durata indeterminata.

La convenzione può essere disdetta da entrambe le parti mediante raccomandata in osservanza del termine di disdetta di tre mesi per la fine del mese civile. E' riservato il diritto di disdetta con effetto immediato per causa grave.

13.3 Conseguenze della risoluzione contrattuale

Gli impegni di cui ai punti 9 (Protezione dei dati e riservatezza), 11 (Responsabilità) e 14.3 (Diritto applicabile e foro competente) restano validi anche dopo la risoluzione e la cessazione della convenzione.

14. Disposizioni finali

14.1 Clausola di salvaguardia

L'eventuale nullità presente o futura di singole disposizioni delle presenti condizioni generali non pregiudica in alcun modo la validità delle restanti disposizioni contrattuali, che vanno considerate come se fossero state stipulate senza la disposizione non valida. Lo stesso vale anche in caso di eventuali lacune contrattuali, modifiche e/o aggiunte contrattuali.

14.2 Ricorso a terzi/trasferimento del rapporto contrattuale

Il partner contrattuale può trasferire a terzi il presente rapporto contrattuale solo previo consenso scritto di SIX.

SIX può trasferire il presente rapporto contrattuale in qualsiasi momento e senza l'accordo del partner contrattuale, integralmente o solo in parte, ad altre società di SIX. In tal caso, il partner contrattuale sarà informato in modo adeguato.

SIX si riserva il diritto di trasferire a terzi, in misura integrale o parziale, l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali in qualsiasi momento senza darne comunicazione al partner contrattuale.

Il partner contrattuale ha il diritto di rivolgersi a terzi per l'utilizzo del servizio, in particolare per l'allestimento, la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione degli e-documenti. In tal caso, il partner contrattuale si assume tutti i rischi che ne derivano. In caso di ricorso a terzi per la trasmissione degli e-documenti, è imperativo informare in merito SIX per il conferimento delle necessarie autorizzazioni (cfr. cifra 4.1). I costi derivanti dal collegamento di terzi ai sistemi Paynet sono a carico del partner contrattuale.

14.3 Diritto applicabile, foro competente

Tutti i rapporti giuridici derivanti dalla presente convenzione e dalle condizioni generali sono disciplinati dal diritto svizzero. Unico foro competente è Zurigo. Zurigo è anche il luogo d'esecuzione in caso di sede all'estero.

SIX Paynet SA (01/2015)